

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Rivalta di Torino, ad uso climatizzazione (geotermico) assentita al Comune di Rivalta di Torino.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 935-40147/2014 del 19-11-2014; Codice Univoco: TO-P-10540.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Rivalta di Torino - P. IVA 01864440019 - con sede legale in Rivalta di Torino, Via C. Balma n. 5, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo profondo 40 metri in falda superficiale, in Comune di Rivalta di Torino - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 20 Particella 261 - in misura di litri/s massimi 9,6 e medi 1,75 per complessivi metri cubi annui 55.200 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 19-11-2014. (... omissis ...)